

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 4-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA
DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

SALVATORE FRASCA

senatore nella XI legislatura

**per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice
penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Messina**

il 28 novembre 1996

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1996

ONOREVOLI SENATORI. - In data 29 ottobre 1996 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha trasmesso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del dottor Salvatore Frasca - che all'epoca era componente del Senato - imputato del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, con l'aggravante della recidiva specifica ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, e dell'uso del mezzo televisivo, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 223 del 1990), in ordine a fatti verificatisi in Castrovillari l'11 gennaio 1996.

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'11 novembre 1996. Il 28 novembre successivo è pervenuta al Presidente del Senato l'integrazione della richiesta, nella quale sono stati precisati i fatti addebitati all'ex senatore Frasca e sono stati indicati gli articoli di legge violati. Il Presidente del Senato ha deferito tale integrazione alla Giunta il 28 novembre 1996 e ne ha dato annuncio in Aula il 4 dicembre successivo.

Il dottor Frasca, nella seduta della Giunta del 10 dicembre 1996, ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato ed ha depositato documentazione.

La Giunta ha deliberato di proporre al Senato di dichiarare l'insindacabilità degli atti attribuiti al dottor Salvatore Frasca, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina emergono le seguenti circostanze.

Il dottor Frasca, senatore all'epoca dei fatti, ha rilasciato all'emittente televisiva Televiva di Castrovillari, l'11 gennaio 1993, una lunga intervista nel corso della quale ha pronunciato giudizi nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, dottor Domenico Paternostro, giudizi ritenuti da quest'ultimo offensivi, tanto da indurlo a presentare querela per diffamazione.

I giudizi incriminati, come risulta dalla trascrizione delle dichiarazioni del dottor Frasca, si riferiscono all'affermazione della «crassa incapacità» del Magistrato a comprendere la realtà di Castrovillari ed all'attribuzione dello «zero in profitto» all'attività da lui svolta. Inoltre, il dottor Frasca ha affermato che il suddetto Magistrato brilla «per incapacità, per incompetenza» e che «esercita l'azione penale a titolo discriminatorio».

L'ex senatore Frasca è stato ascoltato dalla Giunta il 10 dicembre 1996. Ha ricordato in tale occasione di aver presentato nell'XI legislatura diverse interrogazioni parlamentari proprio sull'operato del dottor Paternostro: ultima l'interrogazione in data 17 dicembre 1992 rivolta al Ministro della giustizia Martelli. Ha fatto altresì presente di aver svolto un intenso impegno parlamentare sui temi della criminalità organizzata nella regione Calabria. Ha in particolare ricordato che, nella sua qualità di componente della

Commissione parlamentare antimafia, nel corso di un incontro tra la Commissione stessa e il Consiglio Superiore della Magistratura, avvenuto il 28 ottobre 1993, ha segnalato, rivolto al Presidente Galloni, ciò che avveniva presso il Tribunale di Castrovillari. Il dottor Frasca ha depositato agli atti della Giunta il resoconto delle dichiarazioni rese nel corso dell'incontro suddetto.

* * *

Quanto sopra premesso va osservato come il dottor Frasca, al momento dell'intervista televisiva del 25 gennaio 1993, già da tempo si occupasse del problema dei rapporti fra mafia e giustizia sia come Senatore che come membro della Commissione Antimafia.

Sia in precedenti interrogazioni come in quella del 17 dicembre 1992 rivolte al Ministro di grazia e giustizia egli proponeva il tema dello stato di incompatibilità ambientale del Procuratore della Repubblica di Castrovillari con una serie di riferimenti all'attività dello stesso.

Il problema veniva affrontato dal dottor Frasca anche in occasione di un incontro tra la Commissione Antimafia e il Consiglio

Superiore della Magistratura avvenuto il 28 ottobre 1993.

Non vi è dubbio che le interrogazioni e l'intervento in commissione siano atti tipici della funzione parlamentare.

L'intervista televisiva ha lo stesso contenuto dei suddetti atti tipici.

La giurisprudenza parlamentare si è definitivamente orientata ad includere nell'area applicativa dell'insindacabilità non solo le opinioni espresse negli atti tipici della funzione parlamentare ma anche quelle espresse fuori della sede parlamentare e strettamente collegate all'attività parlamentare tipica.

Nella fattispecie siamo in presenza di interrogazioni il cui contenuto è stato semplicemente esternato in un'intervista.

Si può quindi, più che di attività collegata alla funzione di parlamentare, parlare di funzione parlamentare *stricto sensu*.

L'insieme delle considerazioni svolte ha pertanto convinto la Giunta a deliberare all'unanimità di proporre all'Assemblea la dichiarazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal dottor Frasca nell'intervista televisiva del 25 gennaio 1993.

CALLEGARO, *relatore*

